

Ordinanza concernente l'abrogazione di atti normativi nel DDPS

del 6 dicembre 1999

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport*

ordina:

I

Sono abrogati:

1. il regolamento 51.22 del 19 settembre 1994¹ «Direttive per l'istruzione in scuole e corsi dell'esercito»;
2. l'ordinanza del 30 aprile 1975¹ concernente la collaborazione tra il Deposito federale dei cavalli dell'esercito e la Kavallerie Bereitermusik Bern;
3. l'ordinanza del 30 dicembre 1974¹ concernente la partecipazione di agenti e cavalli del Deposito federale dei cavalli dell'esercito a manifestazioni ippiche;
4. l'ordinanza del 3 luglio 1995² concernente i criteri d'idoneità al servizio di cavalli e muli;
5. la risoluzione del 27 luglio 1934¹ concernente gli standardi dei concorsi gruppi militari;
6. la risoluzione del 25 febbraio 1972¹ concernente le gare militari delle feste cantonali di tiro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

6 dicembre 1999

Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport:

Ogi

¹ Non pubblicato(a) nella RU.

² RU **1995** 3699